

### NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto **nuove tempistiche** per l'esercizio della **detrazione dell'IVA**. Mentre l'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevedeva, **prima** delle modifiche, quale termine ultimo per la detrazione dell'imposta relativa a beni e servizi acquistati ed importati quello della dichiarazione IVA del **secondo esercizio successivo** a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, **ora** ciò deve avvenire **(al più tardi)** con la **dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto**. Ad esempio, le fatture d'acquisto datate dicembre 2017 dovranno essere annotate entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione annuale IVA per il 2017). Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, **la norma si applicherà dalle fatture emesse e ricevute nel 2017**.

### ESTESO LO <SPLIT PAYMENT>

Il decreto di <aggiustamento> dei conti pubblici (D.L. n. 50/2017) ha **esteso** l'ambito di applicazione dello <split payment>. Tale metodo di assolvimento dell'imposta, come noto, prevede che il **cessionario/committente versi l'IVA**, non al fornitore, bensì **direttamente all'erario**. Non solo le pubbliche amministrazioni sono tenute a questa formalità, ma, **dal prossimo primo luglio**, lo saranno anche le **imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato e dagli enti locali, e le società quotate**. Il provvedimento riguarderà **anche** le fatture emesse per **prestazioni di lavoro autonomo**. E' di prossima emanazione un **decreto attuativo** per illustrare l'esatta portata della norma.

### COMPENSAZIONI OLTRE 5 MILA EURO: OBBLIGATORIO IL <VISTO>

Il D.L. n. 50/2017 prevede che le **compensazioni <orizzontali>** di imposte possano avvenire, **oltre 5 mila euro**, soltanto a condizione che sulla dichiarazione (dalla quale risulta il credito), sia apposto il **<VISTO> di conformità**. Prima di tale novità, il limite di credito compensabile (<orizzontalmente>) era di **euro 15 mila**. Il **provvedimento**, come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57 del 4.5.2017, si applicherà

alle **dichiarazioni presentate successivamente al 23 aprile scorso**. Per le <start up innovative> (art. 25 del D.L. n. 179/2012), il limite di credito in dichiarazione, compensabile <orizzontalmente>, **senza <VISTO>**, rimane di **50 mila euro**. Continua, invece, a **non essere richiesto** il <VISTO> per i **crediti trimestrali IVA** (Mod. <TR>). Resta altresì confermato l'obbligo di **presentazione** (con <VISTO>) della dichiarazione IVA, **prima della compensazione <orizzontale>** (oltre i 5 mila euro), mentre, **per le imposte dirette**, la **presentazione** (con <VISTO>) avviene nei **termini consueti** (anche se la **compensazione <orizzontale>** è già **avvenuta**).

### RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 27.4.2017, riepiloga le condizioni per accedere alla **rivalutazione dei beni d'impresa** (art. 1, commi da 556 a 563, della Legge n. 232/2016). Possono essere sottoposti a rivalutazione sia i **beni ammortizzabili** (imposta sostitutiva del 16%), sia quelli **non ammortizzabili** (12%). Possono quindi essere rivalutati, tra gli altri, i **fabbricati strumentali**, le immobilizzazioni immateriali costituite da **diritti giuridicamente tutelati** (**brevetti, licenze, marchi**), le **partecipazioni** costituenti immobilizzazioni finanziarie in società **controllate o collegate**. Non sono invece **rivalutabili** i **beni merce, l'avviamento, gli oneri pluriennali**. La rivalutazione può essere eseguita sui beni risultanti nel **bilancio** relativo all'esercizio in corso al **31.12.2015**, che figurano **anche nel bilancio successivo**. Devono essere sottoposti a rivalutazione, obbligatoriamente, **tutti i beni** appartenenti alla **medesima categoria omogenea**; la tecnica, prevista dal D.M. n. 162/2001, consiste sia nel **rivalutare il cespite**, o **ridurre la consistenza del fondo**, o **entrambe** le manovre. La diversa scelta produce **effetti differenti** sul calcolo delle **quote di ammortamento**, sia contabili, sia fiscali. La rivalutazione **non può essere operata solo con effetti contabili/civilistici**, ma deve comprendere **anche quelli fiscali**. La riserva di **rivalutazione** può essere **affrancata** (imposta sostitutiva del 10%). Le imposte **sostitutive**

devono essere versate in **unica soluzione** entro il termine per il **pagamento delle imposte dirette 2016**. Gli **effetti fiscali** si producono **dal 2019**, per quanto riguarda gli **ammortamenti**, e dall'**anno successivo**, relativamente ai realizzati di **plusvalenze o minusvalenze**.

### DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

All'art. 11 del D.L. n. 50/2017 è prevista la **definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti** in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione, **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente **avvenuta entro il 31.12.2016** e per le quali al momento della **presentazione della domanda** di definizione il processo **non si sia concluso con pronuncia definitiva**. La chiusura della controversia richiede il pagamento di **tutti gli importi** di cui all'atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **gli interessi** di ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973), calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni e gli interessi di mora** (art. 30, comma I, del D.P.R. n. 602/1973). In presenza di una controversia relativa **esclusivamente a sanzioni/interessi di mora**, non collegate a tributi, la definizione richiede il pagamento del **40% degli importi in contestazione**. Qualora le sanzioni siano collegate a **tributi già definiti**, anche con modalità diverse dalla definizione in esame, **non è più dovuto alcun importo**. Il **versamento** di quanto stabilito, o la prima rata (n. 3 rate, al massimo) deve avvenire **entro il 30.9.2017**. Dagli importi dovuti **si scorporano quelli già versati in pendenza di giudizio**; la definizione **non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti** quanto previsto per la definizione. Le **controversie definibili non sono sospese, salvo** che il contribuente non presenti **istanza al giudice**, dichiarando di voler si avvalere della definizione di cui sopra. I **termini di impugnazione** delle controversie definibili, **che scadono nel periodo dal 24.4.2017 al 30.9.2017**, sono so-

spesi per 6 mesi. Ulteriori chiarimenti sull'argomento saranno forniti a breve dall'Agenzia delle Entrate.

#### ALTRE NOVITA' DELLA <MANOVRA CORRETTIVA> (D.L. N. 50/2017)

**REGIME FISCALE <LOCAZIONI BREVI> (art. 4):** i redditi derivanti dai contratti di <locazione breve>, stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a <cedolare secca>, con l'aliquota del 21% in caso di opzione. Per <locazioni brevi> si intendono i **contratti** di immobili ad **uso abitativo** di durata **non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di **fornitura di biancheria e pulizia dei locali**, stipulati da <privati> (persone fisiche), direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche attraverso la gestione di portali <online>. Le **disposizioni attuative** saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate entro il 22.7.2017.

**RECLAMO E MEDIAZIONE (art. 10):** è disposto l'aumento da **20 mila a 50 mila euro** del **limite** di valore delle controversie che consente di richiedere il **reclamo/mediazione** di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992. Il **nuovo limite** è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018**.

**PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUENTI DEI COMUNI TERREMOTATI (art. 43):** è fissata un'ulteriore **proroga al 31.12.2017** della **sospensione dei versamenti tributari**, a favore dei soggetti **diversi** dai titolari di reddito d'impresa, lavoro autonomo, esercenti attività agricole. Per tali soggetti la **ripresa** dei versamenti è rinviata al **16.2.2018**, anche mediante **rateizzazione**, fino ad un **massimo di 9 rate mensili** di pari importo. Riguardo agli **adempimenti tributari sospesi** (diversi dai versamenti), gli stessi dovranno essere effettuati **entro il mese di febbraio 2018**.

**MODIFICHE ALL'AGEVOLAZIONE DEL <PATENT BOX> (art. 56):** a seguito della modifica introdotta dalla <Finanziaria 2015>, **non è più possibile beneficiare** dell'agevolazione <Patent box> relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di **marchi d'impresa**. Contestualmente è previsto che l'agevolazione sia applicabile **anche** ai redditi derivanti dall'**utilizzo congiunto di beni immateriali**, collegati tra loro da **vincoli di complementarietà**, ai fini della realizzazione di

un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, **sempre che** tra i beni utilizzati congiuntamente **siano compresi unicamente beni agevolabili**. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove disposizioni si applicano a **decorrere** dall'opzione per l'agevolazione esercitata **dall'1.1.2017**.

#### IMPOSTE NEI BILANCI 2016

Riguardo all'esposizione in bilancio delle **imposte dirette**, i principi contabili revisionati **OIC 12** (schemi di bilancio) e **25** (imposte sul reddito) hanno apportato novità. La voce 20 è ora suddivisa in 4 <sovovoci>: a- **imposte correnti**, relative al reddito d'esercizio, con eventuali interessi e sanzioni, per ritardato versamento; b- **imposte relative ad esercizi precedenti**, relativi oneri accessori, differenze positive o negative tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso, rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti; c- **imposte differite e anticipate**, sia dell'esercizio, sia provenienti da esercizi precedenti, e relative variazioni; d- **proventi da consolidato fiscale** (riporta il corrispettivo riconosciuto dalla consolidante alla consolidata per il trasferimento alla prima di perdite fiscali o altri oneri deducibili, generati dalla seconda). Quanto poi alle **imposte indirette** (ad esempio, registro, concessioni governative, bollo, pubblicità, tributi locali) sono da iscriverne alla voce <B.14>, mentre la voce <A.5> (<altri ricavi>) raccoglie le relative **rivalse o le eccedenze**, se l'ammontare a suo tempo accantonato risulta superiore al dovuto. Relativamente all'**IVA indetraibile**, l'OIC 12 prevede l'iscrizione in <B.14>, **quando non costituisce onere accessorio** di acquisto di beni o servizi. Ad esempio, nell'ipotesi di basso <pro rata> di detraibilità, è opportuno considerare l'IVA relativa all'**acquisto di immobilizzazioni** quale accessorio del costo, verificando, tuttavia che il **valore complessivo d'iscrizione non sia superiore al valore d'uso dei cespiti** stessi.

#### INTERPELLO DISAPPLICATIVO NON OBBLIGATORIO

La Commissione tributaria regionale della Puglia (sentenza n. 2993/2016) ha

confermato che l'**interpello <disapplicativo>**, riguardo alle **società <non operative>**, **non** costituisce un **obbligo** del contribuente, bensì una **facoltà**. E' tuttavia previsto l'onere di **segnalare la circostanza** del <non interpello>, indicando in dichiarazione l'apposito **codice**, pena la **sanzione** da 2 mila a 21 mila euro (art. 8, comma 3-*quinquies*, del D.Lgs. n. 471/1997).

#### MERCATO FINANZIARIO

	03/05/17	27/04/17
<b>EURIBOR</b>		
3 mesi	-0,334	-0,334
6 mesi	-0,254	-0,251
1 anno	-0,127	-0,123
<b>CAMBI</b>	03/05/17	27/04/17
Euro - USD	1,0919	1,0881
Euro - yen	122,47	121,27
<b>SPREAD</b>	03/05/17	27/04/17
Btp vs BUND 10 years	193,2	195,5

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.